

Proc. n.r.g. P.U. 22-1/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Giudice,

visto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse del sig. Cirrincione Francesco, nato a Palermo (PA) il 15.11.1963 e residente in Misilmeri (PA) alla via Vittorini n. 41 C.F. CRRFNC63S15G273W rappresentato e difeso congiuntamente quanto disgiuntamente dall'Avv. Claudio Defilippi del Foro di Milano e dall'Avv. Gianna Sammiccheli;

visti gli artt. 67, 68 e 69 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (in proseguo C.C.I.I.);

visto, in particolare, l'art. 70, comma 1, C.C.I.I., ai sensi del quale il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

visto, parimenti, l'art. 70, comma 4, C.C.I.I., in forza del quale con il decreto di cui al comma 1 il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;

ritenuto opportuno convocare il ricorrente ed il professionista O.C.C. ad apposita udienza, stante il riscontro di una serie di criticità emergenti da un primo esame del piano proposto;

FISSA

l'udienza del 28.5.2024 alle ore 10.00 per disporre in ordine alle determinazioni conseguenti circa il piano in esame, onerando l'OCC a comunicare il piano ed il presente decreto a tutti i creditori entro il termine di cui all'art. 70, comma 1, C.C.I.I.

DISPONE

che la presente ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 70, comma 1, C.C.I.I., onerando l'O.C.C. a dar prova di tale pubblicazione entro il termine di trenta giorni, avvisando il medesimo che in difetto non si procederà all'omologa del piano;

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 70, comma 4, C.C.I.I., sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;



AVVERTE

che ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il presente decreto debba essere trascritto, a cura dell'O.C.C., presso gli uffici competenti.

AVVISA

che all'esito dell'udienza di cui sopra, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e risolta ogni contestazione, il giudice provvederà ad omologare il piano con sentenza, dichiarando chiusa la procedura.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Termini Imerese, 25/03/2024

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Debernardi

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Giovanna Debernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

